

ILDIRIGENTE

VISTA

la Legge 15 marzo 1997, n. 59: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 138 che attribuisce alle Regioni la funzione di programmazione dell'offerta formativa integrata e dell'organizzazione della rete scolastica;

VISTO

il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art. 21 della legge del 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO

il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 "Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;

VISTO

il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, c. 4, del d.lgs. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/08";

VISTO

il Decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011 con particolare riferimento all'art. 19, c. 5;

VISTA

la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 e, in particolare, il c. 69 dell'art. 4, che modifica il c. 5 del citato Decreto Legge n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, ai sensi del quale "Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza ai dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome";

VISTA

la C.M. N. 36 del 10.04.2014 contenente istruzioni per l'attivazione del CPIA e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di I livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di II livello;



VISTA

la legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

VISTA

la Legge 107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTA

la delibera del Consiglio regionale n. 168 del 27 luglio 2021 – Atto Amministrativo - Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa In Umbria per gli anni scolastici 2022/23 - 2023/24 - 2024/25, così come aggiornate dalla Delibera n. 847 del 7/8/2023;

VISTA

la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" che, nella "Parte I Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici" comma 557 viene evidenziato che per dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sarà effettuata tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale come indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1 del PNRR, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle Istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche; inoltre si precisa che il coefficiente di calcolo che sarà applicato per il computo delle autonomie scolastiche è "non inferiore a 900 e non superiore a 1000, sulla base dei parametri regionali relativi al numero degli alunni iscritti nelle Istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato;

VISTO

il D.L. n.127 del 30 giugno 2023 sui criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n.197, art.1 c.557 che definisce la consistenza complessiva delle dotazioni organiche, dei Dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio 2024/2027 secondo quanto previsto dall'art. 19, commi 5-bis, 5- quater, 5-quinquies e 5-sexsies del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO

il comma 3 dell'art. 5 D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (milleproroghe) che ha consentito alle Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, di attivare un



ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, come determinati dal decreto n. 127 del 2023;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1276 del 30/12/2024, avente ad oggetto la "Programmazione regionale dell'offerta formativa e della rete scolastica regionale. Anno scolastico 2025/2026";

VISTO

D.L. n. 1 del 16 gennaio 2025, afferente "Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTA

la nota dell'USR per l'Umbria indirizzata alla Regione Umbria – Giunta Regionale – Assessorato all'istruzione, avente ad oggetto "Piano di dimensionamento regionale e consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei Dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio 2024/2027: a. s. 2025/2026. Richiesta intervento ai sensi del D.L. 1 del 16/01/2025", prot. n. 762 del 17 gennaio 2025;

VISTA

la nota della Regione Umbria, avente ad oggetto "Riscontro nota piano dimensionamento regionale", acquisita a prot. n. 954 del 21/01/2025;

ATTESA

la necessità di dare attuazione ai suddetti piani, emettendo i relativi provvedimenti amministrativi per la parte di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;

SENTITA

la Regione Umbria;

ACCERTATO

che gli uffici degli Ambiti Territoriali hanno provveduto all'attribuzione dei nuovi codici anagrafici nonché alla modifica degli indirizzi di studio degli istituti scolatici, come ridefiniti dal piano di programmazione regionale;

DECRETA

- Art. 1. Con effetto dall'1/09/2025, in applicazione della programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa della Regione Umbria, vengono apportate le modifiche di cui allo schema deliberativo alla deliberazione regionale n. 1276 del 30 dicembre 2024, che è parte integrante del presente decreto (All. 1);
- Art. 2. Con effetto dall'1/09/2025, in applicazione della programmazione territoriale dell'organizzazione della rete scolastica della Regione Umbria, l'assetto



dell'organizzazione del sistema scolastico della regione Umbria, per l'a.s. 2025/2026, risulta definito come dai prospetti allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante (All.ti 2 e 3);

- Art. 3. L'efficacia delle modifiche, di cui all'allegato 1, e l'attivazione di nuovi percorsi formativi, secondo le previsioni ordinamentali, sono subordinati alla disponibilità delle dotazioni organiche regionali e provinciali e al raggiungimento del numero di iscritti previsti dalle vigenti disposizioni;
- Art. 4. Per i nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni, che comportino nuova spesa, la reale attivazione potrà avvenire solo a condizione che sussistano l'effettiva disponibilità di aule, attrezzature e laboratori adeguati e la formale assunzione dei relativi oneri da parte dell'Ente locale competente, nonché l'assegnazione di risorse di personale da parte del Ministero dell'Istruzione e del merito.
- Art. 5. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni.

Il Dirigente titolare dell'U.S.R. per l'Umbria Dr. Sergio Repetto

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegati: c.s.

Alla Regione dell'Umbria Ai Dirigenti Scolastici della Regione All'Albo e al Sito web dell'USR per l'Umbria